



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO I

DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ

456. Apertura della successione.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto [4, 43, 57, 72, 620; c.p.c. 22, 747].

TEMATICHE: 1. Notificazione del gravame agli eredi; 2. Valore del donatum e lesione di legittima.

1. NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME AGLI EREDI

■ Nel caso in cui il decesso della parte, verificatosi nel corso del giudizio, non sia stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito, ma sia stato portato a conoscenza della controparte esclusivamente con l'atto di notifica della sentenza, non accompagnato dalla puntuale indicazione degli eredi, la controparte che intenda impugnare la sentenza può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 330 c.p.c., di notificare l'atto di impugnazione impersonalmente e collettivamente agli eredi. Qualora non intenda avvalersi di detta facoltà, essa è tenuta ad individuare, tra i chiamati all'eredità, coloro che hanno effettivamente assunto la qualità di eredi della parte deceduta, e, pur non dovendo fornire la prova che tali soggetti non vi abbiano rinunciato, ha l'onere di dedurre quanto meno la sussistenza effettiva delle condizioni da cui possa desumersi che essi abbiano accettato espressamente o tacitamente l'eredità. La mera delazione ereditaria, conseguente all'apertura della successione, non è infatti sufficiente ai fini della trasmissione della legittimazione "ad causam", la quale presuppone l'accettazione dell'eredità, per effetto della quale il chiamato assume la veste effettiva di erede della parte. *Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2807.*

457. Delazione dell'eredità.

L'eredità si devolve per legge [565] o per testamento [587; Cost. 42 comma 4]. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari [536].

2. VALORE DEL DONATUM E LESIONE DI LEGITTIMA

■ Il valore del bene donato in vita dal de cuius subisce un incremento se al momento dell'apertura della medesima successione è in atto un procedimento di mutamento in melius della destinazione urbanistica impressa dal Comune, anche se non ancora perfezionato il relativo iter, rendendo possibile l'azione di riduzione della donazione da parte di quegli eredi che pretendano la reintegrazione delle quote di legittima lese da tale attribuzione patrimoniale (donatum) soggetta a colazione. *Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2009, n. 24711.*

■ La lesione di legittima va verificata alla stregua dei valori dei beni all'apertura della successione. Qualora vi siano conguagli da attribuire, per riequilibrare l'assegnazione ad altro erede di beni che in parte dovevano essere destinati al coerede avente diritto ai conguagli, questi ultimi devono essere commisurati al valore, al momento della divisione, del bene (o dei beni) che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore (nella specie: porzione delle quote di comproprietà degli immobili che componevano l'asse). *Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2016, n. 5320.*

TEMATICHE: 1. Frazionamento pro quota e rapporto derivante; 2. Rinuncia del chiamato all'eredità.

1. FRAZIONAMENTO PRO QUOTA E RAPPORTO DERIVANTE

■ In caso di successione "mortis causa" di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento "pro quota" dell'originario debito del "de cuius" fra gli aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause. *Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2006, n. 5100.*

458. Divieto di patti successori.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla [1418] ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione [1412, 1920]. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti [2122] che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi [557, 679, 1348, 2823]¹.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 14 febbraio 2006, n. 55.

TEMATICHE: 1. Configurabilità del patto; 2. Statuto societario.

1. CONFIGURABILITÀ DEL PATTO

■ Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione *inter vivos* intercorsa tra la *de cuius*, quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte). *Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2009, n. 5119.*

■ Configurano un patto successorio, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 1424 c.c., sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattua-

2. RINUNCIA DEL CHIAMATO ALL'EREDITÀ

■ La rinuncia del chiamato all'eredità alle disposizioni testamentarie non gli impedisce di chiedere l'esecuzione della successione legittima, che - venuta meno per qualsiasi ragione la successione testamentaria - diviene operante. Nella specie, convenuta la divisione dei beni devoluti per successione legittima dai chiamati all'eredità, che contestualmente dichiaravano di rinunciare ad eventuali testamenti che fossero stati scoperti, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di appello che dichiaravano aperta la successione legittima, avendo ritenuto valida la rinuncia compiuta, nonostante la successiva scoperta del testamento. *Cass. civ., sez. II, 1 luglio 2002, n. 9513.*

le, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris". *Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2009, n. 24450.*

2. STATUTO SOCIETARIO

■ Non violano il divieto di patti successori le clausole contenute in statuti di società di capitali che non sono volte a regolare la trasmissione ereditaria di beni o diritti, ma configurano il modo di essere dei rapporti tra i soci e, non diversamente da qualsiasi altra clausola che limiti la trasferibilità della partecipazione in pendenza di società, sono destinate ad accrescere il peso dell'elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell'ente collettivo. Il che appunto spiega la ragione per la quale esse vengono inserite nello statuto e quindi contribuiscono a definire i lineamenti strutturali della società, avvicinandola sotto questo aspetto - ma non certo illegittimamente - ad una società di persone, nella quale è perfettamente normale che la morte del socio provochi lo scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo (art. 2284 c.c.). *Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2010, n. 3345.*

459. Acquisto dell'eredità.

L'eredità si acquista con l'accettazione [321, 460, 470, 478, 485, 488, 527, 586; L. fall. 35]. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione [456, 649, 1146].

TEMATICHE: 1. Accettazione tacita dell'eredità; 2. Acquisto della qualità di erede.

1. ACCETTAZIONE TACITA DELL'EREDITÀ

■ L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. *Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2005, n. 6574.*

2. ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI EREDE

■ In tema di successione *mortis causa*, la delazione ereditaria ed il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato, pur non risultando suf-

ficienti ai fini dell'acquisto della qualità di erede, in quanto la prima ne costituisce soltanto il presupposto, mentre il secondo non presuppone di per sé la volontà di accettare l'eredità, rappresentano tuttavia circostanze valutabili, unitamente alla mancata redazione dell'inventario, ai fini dell'accertamento di un'eventuale accettazione ex lege, di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (nella fattispecie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di una commissione tributario regionale, la quale aveva accertato in alcuni soggetti la qualità di eredi, come tali legittimamente destinatari di un avviso di accertamento di redditi non dichiarati dal *de cuius*). *Cass. civ., sez. V, 19 luglio 2006, n. 16507.*

■ In tema di successioni *mortis causa*, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante una dichiarazione di volontà (*aditio*) oppure per effetto di un comportamento obiettivamente acquiescente (*pro herede gestio*) oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. *Cass. 30 aprile 2010, n. 10525*

460. Poteri del chiamato prima dell'accettazione.

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie [476, 1168; c.p.c. 703] a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione [1146].

Egli inoltre può compiere atti conservativi [c.p.c. 671], di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio [c.p.c. 747, 748].

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.

TEMATICHE: 1. Legittimazione ad causam; 2. Possesso di beni ereditari ed accettazione dell'eredità; 3. Subentro nel possesso dei beni del chiamato all'eredità del *de cuius*.

1. LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM

■ In tema di legittimazione "ad causam", il soggetto che nel corso del giudizio si costituisce nella qualità di successore universale di una delle parti ha l'onere di fornire - in presenza di conte-

stazione sul punto - la prova della asserita qualità di erede, dimostrando sia l'avvenuto decesso di detta parte sia la inesistenza di altri eredi, trattandosi di presupposti necessari per la successione nel processo. *Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2006, n. 1848.*

2. POSSESSO DI BENI EREDITARI ED ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

■ L'immissione nel possesso dei beni ereditari non comporta di per sé accettazione dell'eredità, atteso che l'art. 460 c.c. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi beni. *Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3018.*

3. SUBENTRO NEL POSSESSO DEI BENI DEL CHIAMATO ALL'EREDITÀ DEL DE CUIUS

■ Il chiamato all'eredità subentra al de "cuius" nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, "ex" art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall'apertura della successione. Ne consegue

che, nell'uno e nell'altro caso, instauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, qualora uno dei coeredi (o dei chiamati) impedisca agli altri di partecipare al godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutando la consegna di una copia, tale comportamento - che manifesta una pretesa possessoria esclusiva sul bene - va considerato atto di spoglio sanzionabile con l'azione di reintegrazione. (Nella specie la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver erroneamente qualificato come chiamato all'eredità un coerede che aveva trattenuto le chiavi di un immobile rientrante nell'asse ereditario, aveva escluso che tale comportamento, accompagnato dalla pretesa di possesso esclusivo del bene, costituisse violazione del compossesso dei coeredi, qualificandolo come "ritenzione da godimento esclusivo a titolo di comproprietà per effetto del meccanismo successorio", senza considerare che la ritenzione è una forma eccezionale di autotutela insuscettibile di applicazione analogica fuori dalle ipotesi normativamente previste). *Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2005, n. 1741.*

CAPO II

DELLA CAPACITÀ DI SUCCEEDERE

462. Capacità delle persone fisiche.

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti [480 comma 2, 643] al tempo dell'apertura della successione [1, 4, 456, 627, 687, 784].

Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta [232].

Possono inoltre ricevere per testamento i figli [251] di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [643, 674, 715, 784].

TEMATICHE: 1. Nascituro non ancora concepito.

1. NASCIURO NON ANCORA CONCEPITO

■ A differenza del concepito, il quale ha una capacità di succedere generale ed, essendo abilitato a ricevere non solo per testamento, è un potenziale destinatario anche della vocazione ex lege (art. 462, primo comma, c.c.), il nascituro non ancora concepito ha una capacità di succedere limitata al campo della successione testamentaria, giacché il codice (art. 462, terzo comma) ammette che "i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti" possano rendersi destinatari di un'attribuzione mortis causa soltanto a fronte di una espressa volontà testamentaria che li contempra. E poiché il diritto a suc-

cedere di chi viene all'eredità secondo l'istituto della rappresentazione - con cui si realizza il subingresso legale del rappresentante nel luogo e nel grado dell'ascendente rappresentato in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità - ha carattere originario e deriva direttamente dalla legge, deve escludersi che chi non è ancora concepito al momento dell'apertura della successione, il quale è privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione ex lege del de cuius, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito. *Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2012, n. 4621.*

CAPO III
DELL'INDEGNITÀ

463. Casi di indegnità.

È escluso dalla successione come indegno [306, 309, 466, 683, 688; c.p. 541]:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [c.p. 575 ss.];

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [c.p. 397, 579, 580]¹;

3) chi ha denunciato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [c.p. 368, 372]¹;

3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima²;

4) chi ha indotto con dolo [1439] o violenza [1434] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita [679];

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684];

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso [c.p. 491].

¹ Numero così modificato dall'art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137.

² Numero aggiunto dall'art. 1, L. 8 luglio 2005, n. 137.

TEMATICHE: 1. Sentenza dichiarativa dell'indegnità.

1. SENTENZA DICHIARATIVA DELL'INDEGNITÀ

■ L'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c. pur essendo operativa *ipso iure*, deve essere di-

chiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. *Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2009, n. 5402.*

CAPO IV
DELLA RAPPRESENTAZIONE

467. Nozione.

La rappresentazione [70] fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può [463 comma 4] o non vuole [459, 519] accettare l'eredità o il legato [523, 536, 649, 674, 675]¹.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto [688] per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto [678] o di altro diritto di natura personale².

¹ Comma così modificato dall'art. 67, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo *previgente disponeva:* La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

² Articolo così sostituito dall'art. 171, L. 19 maggio 1975, n. 151.

TEMATICHE: 1. Questioni di legittimità costituzionale; 2. Quote originarie di legittima: immutabilità; 3. Successione per rappresentazione: subentro nel luogo e nel grado dell'ascendente.

1. QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

■ È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. nella parte in cui non prevedono la ca-

pacità di rappresentazione in favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l'eredità o, in subordine, nella parte in cui non prevedono la capacità di rappresentazione in favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l'eredità, in assenza di discen-

denti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonché naturali del defunto, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. *Corte cost.*, 20 gennaio 2006, n. 15.

2. QUOTE ORIGINARIE DI LEGITTIMA: IMMUTABILITÀ

■ La successione per rappresentazione del discendente in luogo dell'ascendente, legittimario e rinunciatario, realizzando il subentrare del primo nella stessa posizione giuridica del secondo, non determina alcun mutamento delle quote originarie di legittima, come se l'ascendente non avesse rinunciato all'eredità, e, specularmente, non determina alcun mutamento della quota disponibile, che viene calcolata in

via residuale, con riferimento a quelle di legittima. *Cass. civ.*, sez. II, 7 ottobre 2004, n. 20018.

3. SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE: SUBENTRO NEL LUOGO E NEL GRADO DELL'ASCENDENTE

■ In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità succede direttamente al de cuius, sicché immutato rimane l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella medesima misura che sarebbe spettata al rappresentato. *Cass. civ.*, sez. II, 7 ottobre 2004, n. 20018.

468. Soggetti.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta [75], a favore dei discendenti [580] dei figli anche adottivi, e nella linea collaterale [75], a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto¹.

I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all'eredità [519] della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni [463, 596] di succedere rispetto a questa [462].

¹ Comma così modificato dall'art. 68, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

TEMATICHE: 1. Legittimari alla rappresentazione.

1. LEGITTIMARI ALLA RAPPRESENTAZIONE

■ L'art. 468 c.c. circo-scrive i limiti di applicazione dell'istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote *ex filio*. *Cass. civ.*, sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22840.

■ Per aversi rappresentazione nella linea retta, è necessario che il chiamato sia figlio della

persona della cui eredità si tratta, e nella linea collaterale che sia fratello o sorella del de cuius. Sono invece esclusi dalla rappresentazione i discendenti dei collaterali di terzo o ulteriore grado: ond'è che quando gl'istituiti con testamento siano nipoti *ex fratre*, e alcuni di essi non possano accettare l'eredità perché premorti al testatore, non si fa luogo alla rappresentazione, perché manca l'istituzione del fratello o della sorella che, nella linea collaterale, è la persona che la legge considera debba essere rappresentata. *Cass. civ.*, sez. II, 28 ottobre 2009, n. 22840.

CAPO V

DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Sezione I

Disposizioni generali

470. Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario.

L'eredità può essere accettata puramente e [2648, 2685] semplicemente [475, 476] o col beneficio d'inventario [459, 484, 2648, 2685].

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

TEMATICHE: 1. Accettazione dell'eredità e termine di prescrizione; 2. Immissione nel possesso dei beni ereditari; 3. Importanza della data di accettazione.

1. ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ E TERMINI DI PRESCRIZIONE

■ Il vigente ordinamento non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro dalla legittima, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto di accettazione che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione. *Cass. civ., sez. II, 8 gennaio 2013, n. 264.*

2. IMMISSIONE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI

Si rinvia al Par. 2 dell'art. 460 (Possesso di beni ereditari ed accettazione dell'eredità).

3. IMPORTANZA DELLA DATA DI ACCETTAZIONE

■ Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima. *Cass. civ., S.U., 25 ottobre 2004, n. 20644.*

473. Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società [13, 2247]¹.

TEMATICHE: 1. Obbligo del beneficio d'inventario: conseguenze.

1. OBBLIGO DEL BENEFICIO D'INVENTARIO: CONSEGUENZE

■ Poiché le persone giuridiche diverse dalle società, ai sensi dell'articolo 473 del c.c., non possono accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario (e per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge 127 del 1997, se non munendosi, altresì, dell'autorizzazione governativa prescritta dall'articolo 17 del c.c.), ove l'accettazione, nell'unica forma consentita loro dalla legge, sia divenuta inefficace, si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, deve essere esclusa che sussista accettazione alcuna. *Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2004, n. 19598.*

■ In tema di accettazione dell'eredità, poiché le persone giuridiche diverse dalle società non possono, ai sensi dell'art. 473 c.c., accettare le eredità loro devolute se non con il beneficio d'inventario (e, per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, se non munendosi altresì dell'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 c.c.), qualora l'accettazione, nell'unica forma consentita dalla legge, sia divenuta inefficace (nella specie, per mancata redazione dell'inventario entro tre mesi dall'accettazione, in assenza di richiesta di proroga del termine), si deve ritenere che, non potendo trovare applicazione, per evidente incompatibilità, la diversa disposizione in forza della quale il chiamato è da considerare erede puro e semplice, va esclusa l'esistenza stessa dell'accettazione. *Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2004, n. 19598.*

476. Accettazione tacita.

L'accettazione è tacita [474] quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede [477, 478, 485, 487, 527, 703 comma 5, 2648 comma 3].

TEMATICHE: 1. Configurabilità dell'istituto; 2. Immissione nel possesso dei beni ereditari.

1. CONFIGURABILITÀ DELL'ISTITUTO

■ L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che

presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto

in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola inidonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. *Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2005, n. 6574.*

■ Non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa, che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione ai sensi dell'art. 460 cod. civ.;

inoltre, l'indagine relativa alla esistenza di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, alla luce delle peculiarità della singola fattispecie, non censurabile in sede di legittimità. *Cass. civ., sez. II, 26 settembre 2016, n. 18830.*

2. IMMISSIONE NEL POSSESSO DEI BENI EREDITARI

■ In tema di successioni mortis causa, l'immissione nel possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità, potendo la stessa dipendere anche da un mero intento conservativo del chiamato o da tolleranza da parte degli altri chiamati. *Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2005, n. 20868.*

480. Prescrizione.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946]¹.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456] e in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione [633 ss., 1353, 1359, 2935]. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa².

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

¹ Vedi, anche, art. 230 comma 3, L. 19 maggio 1975, n. 151.

² Comma così modificato dall'art. 69, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.

TEMATICHE: 1. Delazione contemporanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori; 2. Interruzione: esclusione; 3. Prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità.

1. DELAZIONE CONTEMPORANEA A FAVORE DEI PRIMI CHIAMATI E DEI CHIAMATI ULTERIORI

■ In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità. *Cass. civ., sez. II, 13 luglio 2000, n. 9286.*

2. INTERRUZIONE: ESCLUSIONE

■ La prescrizione del diritto di accettare l'eredità non è soggetta a interruzione in seguito al

riconoscimento del diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 480 c.c. *Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2004, n. 2202.*

3. PRESCRIZIONE DECENNALE DEL DIRITTO DI ACCETTARE L'EREDITÀ

■ L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della vocatio il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di «chiamati ulteriori». Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 c.c. *Cass. civ., sez. II, 22 settembre 2000, n. 12575.*

481. Fissazione di un termine per l'accettazione.

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza

che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare [488, 650, 702, 1399 comma 4, 2964; c.p.c. 749].

TEMATICHE: 1. Accettazione dell'eredità e termine di prescrizione dell'azione di riduzione; 2. Giudizio promosso nei confronti dell'erede per il pagamento di debiti del de cuius; 3. Perdita del diritto.

1. ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ E TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIDUZIONE

■ Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato in base a disposizioni testamentarie lesive della legittima. *Cass. civ., S.U., 25 ottobre 2004, n. 20644.*

2. GIUDIZIO PROMOSSO NEI CONFRONTI DELL'EREDE PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DEL DE CUIUS

■ La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Pertanto, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi

agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede. *Cass. civ., sez. II, 6 maggio 2002, n. 6479.*

3. PERDITA DEL DIRITTO

■ La perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità e di conseguenza la totale inefficacia della chiamata medesima realizzata mediante testamento: conseguentemente non si verifica la coesistenza di una successione testamentaria e di una successione legittima, e si apre esclusivamente la successione legittima. *Cass. civ., sez. VI, 20 ottobre 2014, n. 22195.*

Sezione II Del beneficio d'inventario

484. Accettazione col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario [470, 564, 1203 n. 4, 2740 comma 2, 2830; L. fall. 12 comma 1] si fa mediante dichiarazione [703, 1350 n. 13], ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione [456], e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale [557, 2941 n. 5; disp. att. 52, 53]¹.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta [495 comma 1], a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione [459, 495, 507 comma 2, 509 comma 2, 2648].

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [494; c.p.c. 769].

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto [511].

¹ *Comma così modificato dall'art. 143, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.*

TEMATICHE: 1. Elementi costitutivi dell'accettazione con beneficio d'inventario; 2. Limiti di responsabilità dell'erede; 3. Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede: distinzione dall'accettazione con beneficio d'inventario.

1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO

■ In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 c.c., nel prevedere che l'accettazione con

beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti; infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancanza di una distinta disciplina dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in "universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice (artt. 485, 487, 488 c.c.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario. Poichè l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte c.c., cioè l'accettazione con beneficio d'inventario. *Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2005, n. 16739.*

■ In caso di accettazione con beneficio d'inventario, stante l'obbligo di amministrazione dei beni ereditari nell'interesse dei creditori e dei legatari, l'art. 493 c.c. non consente all'erede beneficiario la libera disponibilità dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione, nozione, questa, da intendere in senso estensivo, essendovi ricompreso ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, che incida sul patrimonio ereditario e non sia finalizzato alla sua conservazione e liquidazione. *Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2013, n. 24171.*

■ L'art. 484 c.c., nel disporre che "l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante di-

chiarazione" e che questa "deve essere preceduta o seguita dall'inventario", chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. *Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2018, n. 7477.*

2. LIMITI DI RESPONSABILITÀ DELL'EREDE

■ Avere accettato la eredità, con la dichiarazione ex art. 484 c.c., rileva quale fatto che è sufficiente, ex se, all'impedimento della confusione del patrimonio del defunto con il patrimonio dell'erede. *Cass. civ., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531.*

■ Nel caso in cui siano convenuti in giudizio più soggetti, in relazione al debito ereditario, e dalla documentazione posseduta risulti in causa che anche uno solamente di essi abbia accettato con beneficio di inventario, il giudice deve rilevare d'ufficio in favore anche degli altri l'eccezione che si fonda sul fatto impeditivo della maggiore pretesa. Ciò a meno che non venga dimostrato che tali soggetti abbiano rinunciato all'eredità oppure l'abbiano accettata già quali eredi puri e semplici. *Cass. civ., S.U., 7 maggio 2013, n. 10531.*

3. SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE: DISTINZIONE DALL'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO

■ La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è istituito posto a tutela dei creditori del primo, atteso che persegue lo scopo di assicurare il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede. Lo stesso deve essere tenuto distinto dalla accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, tenuto presente che sebbene i creditori del defunto ricevano dalla accettazione beneficiata dell'eredità un vantaggio analogo a quello conseguente alla separazione dei beni i due istituti si differenziano nettamente sia con riferimento ai soggetti che possono farvi ricorso, sia per quanto riguarda i termini, le condizioni, le modalità e la configurazione dei corrispondenti esercizi. Con riferimento all'attuazione, inoltre, la separazione dei beni ereditari fa nascere un diritto reale di garanzia molto vicino a quello dell'ipoteca, in favore dei creditori del defunto. Diversamente, l'accettazione con beneficio di inventario persegue il diverso effetto di consentire all'erede beneficiario, cui l'istituto si rivolge, di non essere tenuto al pagamento dei beni ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. *Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3546.*

485. Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità [456]. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 774, 749]¹.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [476].

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [470 ss.] o rinuncia [519 ss.] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [459, 476, 480, 487, 488].

¹ Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. A decorrere dal 31 ottobre 2021, la parola "tribunale" verrà sostituita con le parole "giudice di pace" ex art. 27, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

TEMATICHE: 1. Delazione ereditaria e possesso dei beni ereditari da parte del chiamato; 2. Obbligo del beneficio di inventario.

1. DELAZIONE EREDITARIA E POSSESSO DEI BENI EREDITARI DA PARTE DEL CHIAMATO

Si rinvia al Par. 2 dell'art. 459 (Acquisto della qualità di erede).

2. OBBLIGO DEL BENEFICIO DI INVENTARIO: CONSEGUENZE

■ Non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della pre-

sentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, omettere di consigliare al cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo. *Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2011, n. 442.*

487. Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni.

Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto [480].

Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485; in mancanza, è considerato erede puro e semplice [476, 2964].

Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza [2964], il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

TEMATICHE: 1. Proroga del termine.

1. PROROGA DEL TERMINE

■ In tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la proroga del termine per il compimento dell'inventario, prevista dall'art.

485, comma 1, c.c., e richiamata nel successivo art. 487, può essere concessa una sola volta, onde è perentorio il termine fissato con il provvedimento di proroga. *Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2010, n. 2033.*



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)